|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE | | | | | | | | | | |
| DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA | | | | | | | | | | |
|  | **N.** | | **66/ARS** | | | **DEL** | **29/05/2014** | |  | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |
| **Oggetto: Attuazione Accordo Stato Regioni 20.3.2008 e DGR 1628/2013 – Convenzione tra la Regione Marche e Gruppo Donatori di Sangue FRATRES di Montegiorgio.** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **IL DIRETTORE**  **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** | | | | | | | | | | |

**- . - . -**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la legge Regionale 23 dicembre 2013 n. 50 approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTA la DGR 1734/2013 approvazione POA 2014;

- D E C R E T A -

* di procedere, per i motivi riportati nel documento istruttorio, alla stipula della convenzione – nel rispetto ed in aderenza allo schema tipo di cui alla DGR 1628/2013 adottato in attuazione dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 – tra Regione Marche e Gruppo Donatori di Sangue FRATRES di Montegiorgio;
* di dare atto che, così come disposto nella sunnominata DGR 1628/2013, il Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria è autorizzato alla sottoscrizione della convenzione in parola;

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione

**Il Direttore dell’ARS**

***Dott. Enrico Bordoni***

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

Gli articoli 2, comma 1, lett. B) e 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

La legge 21 ottobre 2005 n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”, e, in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b), stabilisce, tra l’altro, che con apposito accordo da sancirsi ai sensi dei predetti articoli 2 e 4 del Decreto legislativo 281/1997, venga adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio. Nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l’accordo in parola.

In particolare il predetto accordo reca, tra l’altro, i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le associazioni e Federazioni di donatori di sangue; garantisce alle Associazioni e Federazioni di sangue la partecipazione alla programmazione regionale e locale, individua le tariffe da applicare su tutto il territorio nazionale, stabilisce i criteri per poter accedere alle convenzioni previste dall’Accordo stesso.

La Regione Marche, tenuto conto che ai sensi dell’art. 25 della legge 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” ha istituito un apposito Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) - così come organizzato secondo gli indirizzi di cui alla DGR 873 del 30.6.2008 – ha ritenuto opportuno adottare - sempre nel rispetto dei principi generali e dei criteri individuati nel sunnominato Accordo 20 marzo 2008 – uno schema tipo per convenzionarsi, tenuto conto delle cennate peculiarità, con le Associazioni e Federazioni operanti nel territorio regionale.

Con DGR n. 602 del 14.4.2009 si è pertanto provveduto sia a recepire l’Accordo 20 marzo 2008 sia ad approvare, per i motivi suddetti, un apposito Schema Tipo di convenzione da adottare con le Associazione/federazioni che insistono sul territorio regionale.

Con successivo Decreto n. 195/S04 del 23.12.2009 si è proceduto – tenuto conto della regolarità della documentazione presentata così come prevista all’art. 1 dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 – alla stipula di convenzione con il Gruppo Donatori FRATRES di Montegiorgio.

Dato atto della scadenza di detta convenzione - unitamente alla analoga convenzione stipulata con l’Associazione AVIS regionale - con DGR 1628/2013, anche alla luce delle modificazioni intervenute nella organizzazione del Servizio Salute e della Agenzia Regionale Sanitaria (L.R. 45/2012 e s.m.i.) si è provveduto ad adottare nuovo schema di convenzione.

Con nota del 23.12.2013 e sollecito del 19 febbraio 2014 è stata richiesta al Gruppo in parola la documentazione di rito.

Con nota del presidente del Gruppo Donatori di Sangue FRATRES di Montegiorgio, acquisita in data 9 maggio 2014 con prot. n. 4468, è stato fornito quanto richiesto, risultato idoneo e coerente con la citata normativa nazionale e regionale.

Per tutto quanto precede

**SI PROPONE**

* di procedere, per i motivi riportati nel documento istruttorio, alla stipula della convenzione – nel rispetto ed in aderenza allo schema tipo di cui alla DGR 1628/2013 adottato in attuazione dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 – tra Regione Marche e Gruppo Donatori di Sangue FRATRES di Montegiorgio;
* di dare atto che, così come disposto nella sunnominata DGR 1628/2013, il Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria è autorizzato alla sottoscrizione della convenzione in parola;

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione

**Il Responsabile del Procedimento**

***(Dott. Franco Stazio)***

**- ALLEGATI -**

(n. 1)

CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI MONTEGIORGIO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005 n. 219

La Regione Marche (CF 800008630420), nella persona del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Dr. Enrico BORDONI, domiciliato per la carica in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 3, delegato alla stipula del presente accordo ai sensi della DGR 1628/2013

e

il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES di Montegiorgio – Via Leopardi n. 2 Montegiorgio - nella persona del suo Presidente Sig. Massimo CUPILLARI, quale legale rappresentante

visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 14.4.2009 con la quale si è provveduto al recepimento del cennato Accordo e alla adozione di apposito Schema tipo regionale di convenzione;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1628 del 2.12.2013 con la quale si è provveduto all’adeguamento del sunnominato Schema tipo;

visto l’art. 25 della legge 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”

vista la deliberazione della Giunta Regionale DGR 873 del 30.6.2008 “Revoca DGR 529/04 – Nuove disposizioni in ordine alla costituzione del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale” ;

vista la L.R. 45/2012, le deliberazioni n. 43/2013, n. 378/2013 e s.m.i. concernenti la riorganizzazione del Servizio Salute e della Agenzia Sanitaria Regionale;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Termini generali dell’Accordo

In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, di seguito indicata come legge n. 219/05, nella Regione Marche la partecipazione del Gruppo Donatori di Sangue FRATRES di Montegiorgio (di seguito FRATRES Montegiorgio) alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale è disciplinata dalla presente convenzione.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

La Regione e la FRATRES di Montegiorgio, nell’attuazione della presente convenzione, applicano i seguenti principi:

1. garanzia della partecipazione della FRATRES Montegiorgio alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali

2. promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;

3. promozione dell’informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;

4. promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;

5. sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalla FRATRES Montegiorgio e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema sangue regionale;

6. sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalla FRATRES di Montegiorgio, attraverso l’utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;

7. promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;

8. promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalla FRATRES Montegiorgio;

9. inserimento nella raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;

10. incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell’osservazione epidemiologica;

11. definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;

12.definizione di: durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull’applicazione della convenzione stessa.

Le parti si impegnano ad assicurare il coordinamento e la corretta applicazione della presente convenzione da parte delle Aziende/Aree Vaste, del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, di seguito DIRMT, e dalla FRATRES Montegiorgio.

ART. 3

Partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alla programmazione regionale e locale

La Regione si impegna a garantire la più ampia partecipazione della FRATRES Montegiorgio alle fasi della programmazione e alla definizione di accordi a livello regionale e locale delle attività

trasfusionali, nel rispetto ed in attuazione delle disposizioni di cui alla DGR 873 del 30.6.2008 “Revoca DGR 529/04 – Nuove disposizioni in ordine alla costituzione del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale”

ART. 4

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione e la FRATRES Montegiorgio promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

1. il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;

2. lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;

3. il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;

4. il supporto alla FRATRES Montegiorgio per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

5. lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;

6. la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla

popolazione in generale;

La FRATRES Montegiorgio assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale concernenti l’autosufficienza per il sangue intero e per gli emoderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative di propaganda e promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla suddetta programmazione.

La Regione si impegna a valutare iniziative particolari e/o progetti obiettivo, in accordo con la FRATRES Montegiorgio, per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso del DIRMT, delle Aziende/Aree Vaste e delle istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento.

La FRATRES Montegiorgio partecipa all’attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione, dalle Aziende/Aree Vaste o dal DIRMT, o attivando proprie iniziative, di intesa con la Regione ed il DIRMT.

ART. 5

Organizzazione della chiamata gestita dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata di norma dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

Sulla base della pianificazione regionale, la Regione tramite il DIRMT concorda con la FRATRES Montegiorgio specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

1. lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione del servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata della FRATRES Montegiorgio e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;

2. la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;

3. adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionale, di una banca dati condivisa tra FRATRES Montegiorgio e DIRMT.

A tal fine la FRATRES Montegiorgio si impegna ad operare secondo programmi concordati con il DIRMT.

La FRATRES Montegiorgio si impegna inoltre a collaborare con il DIRMT nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive ricevute dal Centro Regionale di coordinamento/DIRMT

Le strutture deputate alla raccolta di sangue ed emocomponenti sono quelle previste dalla DGR 873/2008.

La FRATRES Montegiorgio, può organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta del sangue degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del DIRMT, previa autorizzazione della Regione ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

ART. 6

Formazione

La Regione per il tramite del DIRMT e la FRATRES Montegiorgio, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, sentito il DIRMT, promuove il supporto, anche con eventuali risorse, dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

ART. 7

Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, per il tramite del DIRMT, definisce specifiche modalità di collaborazione con la FRATRES di Montegiorgio per favorire:

1. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;

2. l’applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;

3. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;

4. la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;

5. l’eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;

6. l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante della FRATRES Montegiorgio;

7. i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;

8. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell’analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

ART. 8

Copertura assicurativa dei donatori

Le Aziende Sanitarie stipulano d’intesa con la FRATRES Montegiorgio, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall’accertamento dell’idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

ART. 9

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla FRATRES Montegiorgio, in base alla presente convenzione, le Aziende Sanitarie garantiscono il rimborso dei costi delle attività associative nel rispetto di quanto stabilito nella tabella allegato “A” all’Accordo 20 marzo 2008, così come recepita con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 142/S04 del 18 dicembre 2008

Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2 .

I rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sono pagati, con frequenza trimestrale, entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

ART. 10

Accesso ai documenti amministrativi

Alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti

amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dall’art. 11 della legge dell’11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.

I rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue saranno adeguati, in base a tasso di inflazione programmata, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

ART. 12

Esenzioni

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.

ART. 13

Controversie legali

Per eventuali controversie relative all’interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Ancona

Lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la Regione Marche Per il Gruppo Donatori Sangue

FRATRES di Montegiorgio

IL DIRETTORE AGENZIA REGIONALE SANITARIA IL PRESIDENTE

Dr. Enrico BORDONI Sig. Massimo CUPILLARI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_